



COMUNE DI FOZA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria - Convocazione Prima - Seduta Pubblica

L'anno **duemilanove** il giorno **ventisette** del mese di **novembre** alle ore **20:30** e seguenti nella solita sala delle adunanze.

Convocato dal Sindaco mediante lettere d'invito fatte recapitare a ciascun consigliere entro i termini previsti dalla normativa, si è oggi riunito nella sede Municipale il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. **ORO GIOVANNI ALESSIO** – SINDACO – e l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE **SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO**;

Eseguito l'appello risulta quanto segue:

	Presente/Assente
ORO GIOVANNI ALESSIO	P
MARCOLONGO ROBERTA	A
ORO ANDREA	P
CHIOMENTO CLAUDIO	P
PATERNO CHIARA	P
CAPPELLARI DENIS	P
CESCHI FABIO	P
STONA FABIO	P
ORO IVANO	A
LUNARDI CARLO	P
MENEGATTI LUIGI	P
GHELLER SANTINO	P
ALBERTI GIACOMINO	A

Presenti 10 - Assenti 3

OGGETTO:

ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, DELLA L.R. 25.09.2009, N. 24. APPROVAZIONE CONSEGUENTI MODIFICHE CAPO V DEL TITOLO II DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNALE. APPROVAZIONE ULTERIORI MODIFICHE IN RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI DELL'U.L.S.S. N. 3

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, DELLA L.R. 25.09.2009, N. 24. APPROVAZIONE CONSEGUENTI MODIFICHE AL CAPO V DEL TITOLO II DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNALE. APPROVAZIONE ULTERIORI MODIFICHE IN RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI DELL'U.L.S.S. N. 3.

Propone l'Assessore ai Lavori pubblici ed Edifici pubblici Oro Andrea, relazionando quanto segue.

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 5 del 26.03.2007, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria, emanato in ottemperanza al disposto dell'art. 108 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, nuovo "*Regolamento di polizia mortuaria*", che ha disposto l'abrogazione del previgente regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21.10.1975, n. 803, come modificato con D.P.R. 25.09. 1981, n. 627, nonché, altresì, l'abrogazione di ogni disposizione contraria o comunque incompatibile;

VISTA la L.R. 25.09.2009, n. 24, pubblicata sul BUR n. 80 del 29.09.2009, che obbliga ogni Comune ad istituire il registro comunale per la cremazione;

CONSIDERATO che nel registro devono essere annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4 della succitata L.R. 25.09.2009, n. 24, entro novanta giorni dalla pubblicazione nel BUR della legge, i Comuni sono tenuti ad istituire il registro della cremazione, adeguando i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella legge medesima;

RITENUTO, conseguentemente, di provvedere ad apportare le necessarie modifiche al Capo V del Titolo II del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria, rubricato "*Cremazione*", allo scopo di adeguare le norme in esso contenute alle prescrizioni della L.R. 25.09.2009, n. 24;

VISTA, altresì, la nota dell'U.L.S.S. n. 3 prot. n. 0034370/07 del 05.07.2007, pervenuta in data 16.07.2007 prot. n. 2252, con la quale si esprimeva parere favorevole, dal punto di vista igienico-sanitario circa il regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 26.03.2007, proponendo al contempo alcune correzioni e/o precisazioni;

RITENUTO, contestualmente, di intervenire sul regolamento comunale di polizia mortuaria apportando anche le modifiche derivanti dal recepimento delle indicazioni date dell'U.L.S.S. n. 3, di cui al precedente punto;

VISTO il D.P.R. 10.09.2000, n. 285;

VISTA la L.R. 25.09.2009, n. 24;

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di istituire il registro comunale per la cremazione ai sensi dell'art. 3 della L.R. 25.09.2009, n. 24;
- 3) di provvedere, conseguentemente, ad apportare le necessarie modifiche al Capo V del Titolo II del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria, rubricato "Cremazione", allo scopo di adeguare le norme in esso contenute alle prescrizioni della L.R. 25.09.2009, n. 24, come segue:
 - Il Capo V del Titolo II, attualmente rubricato "Cremazioni", è diversamente rubricato "Cremazioni, imbalsamazioni, autopsie";
 - E' mantenuto l'art. 54, rubricato "Crematorio";
 - Dopo l'art. 54 è aggiunto l'art. 54 bis, rubricato "Registro per la cremazione":

*"1. È istituito presso l'Ufficio Servizi Demografici di questo Comune, in applicazione della legge regionale 25 settembre 2009, n. 24, il registro per la cremazione.
2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.
3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile. A tale scopo il comune predispone un modello di dichiarazione.
4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.
5. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri dei propri associati,*

sono annotati:

- a) *numero progressivo e data;*
- b) *cognome, nome e dati anagrafici del defunto;*
- c) *modalità di espressione della volontà;*
- d) *eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;*
- e) *cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;*
- f) *cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta di tale registro o altro incaricato, anche temporaneamente, dal sindaco del comune o da persona da lui delegata;*
- g) *spazio per eventuali note aggiuntive che siano in relazione con quanto previsto dalla normativa cimiteriale vigente e dai regolamenti di polizia mortuaria".*

- L'art. 55, rubricato "Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione", è così sostituito:

“1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarie quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette

2. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato”.

➤ L'art. 56, rubricato “Urne cinerarie”, è così sostituito:

“1. Ogni urna deve contenere le ceneri di una sola salma e deve recare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, della data di nascita e della data di morte

2. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.

3. Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa del defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari.

4. L'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 55, o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni.

5. Resta l'obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia.

6. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere

destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto dietro richiesta o consenso delle famiglie e dell'ente morale stesso. E' inoltre consentito l'affidamento dell'urna cineraria ai parenti richiedenti, secondo le modalità previste da apposita deliberazione di Giunta Comunale.

7. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

8. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria”.

➤ Dopo l'art. 56 è aggiunto l'art. 56 bis, rubricato “Dispersione delle ceneri”:

“1. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

2. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art.60), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune”.

➤ Dopo l'art. 56 bis è aggiunto l'art. 56 ter, rubricato “Imbalsamazioni”:

“1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Dirigente del Servizio Igiene e Sanità pubblica dell'Unità Sanitaria Locale, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

a)una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b)distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 è eseguito dal Dirigente del Servizio Igiene e Sanità pubblica o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185”.

- Dopo l'art. 56 ter è aggiunto l'art. 56 quater, rubricato "Autopsie":

"1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Dirigente del Servizio Igiene e Sanità pubblica, della scheda di morte di cui all'art. 1 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Dirigente del Servizio Igiene e Sanità pubblica dell'Unità Sanitaria Locale competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265".

- 4) di provvedere, inoltre, ad apportare al vigente regolamento di polizia mortuaria le modifiche che si rendono necessarie ai fini del recepimento delle indicazioni date dell'U.L.S.S. n. 3 successivamente all'approvazione del regolamento medesimo con propria deliberazione n. 5 del 26.03.2007, come segue:

- All'art. 13 la dicitura "*Coordinatore sanitario dell'Unità sanitaria locale*" è sostituita con la dicitura "*Dirigente del Servizio Igiene e Sanità pubblica dell'Unità sanitaria locale*";
- All'art. 19, comma 3, la dicitura "*Dirigente il Servizio di Igiene pubblica dell'Unità sanitaria locale*" è sostituita con la dicitura "*Dirigente del Servizio Igiene e Sanità pubblica dell'Unità sanitaria locale*";
- All'art. 20, comma 4, la dicitura "*Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica dell'Unità sanitaria locale*" è sostituita con la dicitura "*Dirigente del Servizio Igiene e Sanità pubblica dell'Unità sanitaria locale*";
- L'art. 32, comma 3, è così sostituito: "*Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente del Servizio Igiene e Sanità pubblica dell'Unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 21;*
- All'art. 34 la dicitura "*Stati adiacenti*" è sostituita con la dicitura "*Stati aderenti*";
- L'art. 37, comma 4, è correttamente rinumerato in comma 3 ed è così completato: "*Le operazioni di inumazioni, tumulazione, cremazione morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici sono riservate al personale addetto al cimitero*"; conseguentemente il successivo comma 5 è rinumerato in comma 4;
- L'art. 38, comma 3, è correttamente riformulato come segue: "*Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata*";

- All'art. 39, comma 1, la dicitura "*senza destinazione*" è sostituita con la dicitura "*senza distinzione*";
 - All'art. 41, comma 1, sono aggiunte le seguenti lettere: "*g) cellette per le urne cinerarie*" e "*h) cinerario comune*";
 - All'art. 46, comma 2, la dicitura "*Responsabile Ufficio*" è sostituita con la dicitura "*Sindaco*", in ottemperanza al disposto dell'art. 82, comma 4, del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
 - All'art. 49, comma 7, la dicitura "*Sostanze di cui al paragrafo 2*" è sostituita con la dicitura "*Sostanze di cui all'art. 46*";
 - All'art. 65, comma 2, lett. c) la dicitura "*5° comma*" è sostituito "*4° comma*";
- 5) di trasmettere copia della presente deliberazione all'U.L.S.S. n. 3 per gli adempimenti di competenza, unitamente ad un testo del regolamento di polizia mortuaria coordinato con le modifiche apportate.

Foza, lì 25-11-2009

L'Assessore ai Lavori pubblici ed Edifici pubblici
f.to Oro Andrea

Parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, reso dall'Assessore delegato – Responsabile del Servizio Lavori pubblici e manutenzioni giusta D.G.C. n. 74 del 16.10.2009, per i profili attinenti la gestione dei servizi cimiteriali (manutenzione ordinaria e straordinaria e assegnazione spazi) affidati all'Area tecnico-manutentiva:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Foza, li 25-11-2009

L'Assessore delegato –
Responsabile del Servizio Lavori pubblici e manutenzioni
f.to Oro Andrea

Parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, reso dal Responsabile delle Aree amministrativa ed economico-finanziaria per i profili attinenti l'istituzione del registro comunale per la cremazione, la cui gestione è affidata all'Ufficio Servizi Demografici:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Foza, li 25-11-2009

Il Responsabile delle Aree amministrativa ed economico-finanziaria
f.to Borsato dott. Gianandrea

I lavori del Consiglio Comunale proseguono con l'esame del quinto punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto "Istituzione del registro comunale per la cremazione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.R. 25.09.2009, n. 24. Approvazione conseguenti modifiche al Capo V del Titolo II del regolamento di polizia mortuaria comunale. Approvazione ulteriori modifiche al regolamento di polizia mortuaria comunale in recepimento delle indicazioni dell'U.L.S.S. n. 3".

L'Assessore ai Lavori pubblici ed Edifici pubblici relaziona sulla proposta di deliberazione in esame. La proposta riguarda l'approvazione di alcune modifiche al regolamento comunale di polizia mortuaria, atte da una parte ad introdurre la disciplina del registro comunale per la cremazione, dall'altra ad apportare alcuni correttivi rispetto al regolamento approvato nel 2007, che si rendono necessari per recepire indicazioni dell'U.L.S.S. n. 3.

Il Sindaco-presidente cede la parola ai consiglieri comunali per la formulazione di interventi.

Il consigliere Lunardi Carlo contesta il regolare deposito degli atti, per assenza di firme apposte entro i termini.

L'Assessore Oro Andrea dichiara di non essere sicuro sul periodo della firma della proposta.

Il Sindaco afferma di essere certo dell'avvenuta sottoscrizione delle proposte e dei pareri entro le quarantotto ore precedenti la seduta del Consiglio comunale.

Non constando ulteriori interventi, il Sindaco dichiara aperta la votazione.

La votazione, in forma palese per alzata di mano, dà il seguente esito:

presenti n. 10;

favorevoli n. 7 -- astenuti n. 3 (Lunardi, Menegatti, Gheller).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la suesposta proposta di deliberazione e preso atto delle motivazioni in essa espresse;

Visti i pareri di regolarità tecnica favorevoli;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 7 – astenuti n. 3 (Lunardi, Menegatti, Gheller) espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di istituire il registro comunale per la cremazione ai sensi dell'art. 3 della L.R. 25.09.2009 , n. 24;
- 3) di provvedere, conseguentemente, ad apportare le necessarie modifiche al Capo V del Titolo II del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria, rubricato “Cremazione”, allo scopo di adeguare le norme in esso contenute alle prescrizioni della L.R. 25.09.2009, n. 24, come segue:
 - Il Capo V del Titolo II, attualmente rubricato “Cremazioni”, è diversamente rubricato “Cremazioni, imbalsamazioni, autopsie”;
 - E' mantenuto l'art. 54, rubricato “Crematorio”;
 - Dopo l'art. 54 è aggiunto l'art. 54 bis, rubricato “Registro per la cremazione”:

*“1. È istituito presso l'Ufficio Servizi Demografici di questo Comune, in applicazione della legge regionale 25 settembre 2009 , n. 24, il registro per la cremazione.
2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.
3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile. A tale scopo il comune predispone un modello di dichiarazione.
4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.
5. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutarî la cremazione dei cadaveri dei propri associati, sono annotati:*

- a) numero progressivo e data;
- b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
- c) modalità di espressione della volontà;
- d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
- e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
- f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta di tale registro o altro incaricato, anche temporaneamente, dal sindaco del comune o da persona da lui delegata;
- g) spazio per eventuali note aggiuntive che siano in relazione con quanto previsto dalla normativa cimiteriale vigente e dai regolamenti di polizia mortuaria".

- L'art. 55, rubricato "Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione", è così sostituito:

"1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
- c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
- d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette

2. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato".

- L'art. 56, rubricato "Urne cinerarie", è così sostituito:

"1. Ogni urna deve contenere le ceneri di una sola salma e deve recare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, della data di nascita e della data di morte

2. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.

3. Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa del defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari.
4. L'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 55, o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni.
5. Resta l'obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia.
6. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto dietro richiesta o consenso delle famiglie e dell'ente morale stesso. E' inoltre consentito l'affidamento dell'urna cineraria ai parenti richiedenti, secondo le modalità previste da apposita deliberazione di Giunta Comunale.
7. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.
8. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria”.

- Dopo l'art. 56 è aggiunto l'art. 56 bis, rubricato “Dispersione delle ceneri”:

“1. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

2. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art.60), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune”.

- Dopo l'art. 56 bis è aggiunto l'art. 56 ter, rubricato “Imbalsamazioni”:

“1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Dirigente del Servizio Igiene e Sanità pubblica dell'Unità Sanitaria Locale, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 è eseguito dal Dirigente del Servizio Igiene e Sanità pubblica o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185”.

➤ Dopo l'art. 56 ter è aggiunto l'art. 56 quater, rubricato “Autopsie”:

“1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Dirigente del Servizio Igiene e Sanità pubblica, della scheda di morte di cui all'art. 1 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Dirigente del Servizio Igiene e Sanità pubblica dell'Unità Sanitaria Locale competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265”.

4) di provvedere, inoltre, ad apportare al vigente regolamento di polizia mortuaria le modifiche che si rendono necessarie ai fini del recepimento delle indicazioni date dell'U.L.S.S. n. 3 successivamente all'approvazione del regolamento medesimo con propria deliberazione n. 5 del 26.03.2009, come segue:

➤ All'art. 13 la dicitura “*Coordinatore sanitario dell'Unità sanitaria locale*” è sostituita con la dicitura “*Dirigente del Servizio Igiene e Sanità pubblica dell'Unità sanitaria locale*”;

➤ All'art. 19, comma 3, la dicitura “*Dirigente il Servizio di Igiene pubblica dell'Unità sanitaria locale*” è sostituita con la dicitura “*Dirigente del Servizio Igiene e Sanità pubblica dell'Unità sanitaria locale*”;

➤ All'art. 20, comma 4, la dicitura “*Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica dell'Unità sanitaria locale*” è sostituita con la dicitura “*Dirigente del Servizio Igiene e Sanità pubblica dell'Unità sanitaria locale*”;

- L'art. 32, comma 3, è così sostituito: *“Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente del Servizio Igiene e Sanità pubblica dell'Unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 21;*
 - All'art. 34 la dicitura *“Stati adiacenti”* è sostituita con la dicitura *“Stati aderenti”*;
 - L'art. 37, comma 4, è correttamente rinumerato in comma 3 ed è così completato: *“Le operazioni di inumazioni, tumulazione, cremazione morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici sono riservate al personale addetto al cimitero”*; conseguentemente il successivo comma 5 è rinumerato in comma 4;
 - L'art. 38, comma 3, è correttamente riformulato come segue: *“Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata”*;
 - All'art. 39, comma 1, la dicitura *“senza destinazione”* è sostituita con la dicitura *“senza distinzione”*;
 - All'art. 41, comma 1, sono aggiunte le seguenti lettere: *“g) cellette per le urne cinerarie”* e *“h) cinerario comune”*;
 - All'art. 46, comma 2, la dicitura *“Responsabile Ufficio”* è sostituita con la dicitura *“Sindaco”*, in ottemperanza al disposto dell'art. 82, comma 4, del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
 - All'art. 49, comma 7, la dicitura *“Sostanze di cui al paragrafo 2”* è sostituita con la dicitura *“Sostanze di cui all'art. 46”*;
 - All'art. 65, comma 2, lett. c) la dicitura *“5° comma”* è sostituito *“4° comma”*;
- 5) di trasmettere copia della presente deliberazione all'U.L.S.S. n. 3 per gli adempimenti di competenza, unitamente ad un testo del regolamento di polizia mortuaria coordinato con le modifiche apportate.

Letto, approvato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO

IL SINDACO
f.to ORO GIOVANNI ALESSIO

SOGGETTA A:
 pubblicazione all'albo

TRASMISSIONE AREA

(ART. 4 l. 241/90 – Art. 107 comma 3° D.Lgs. n. 267/2000)

- Amministrativa
- Economico - Finanziaria
- Tecnico – Manutentiva

Il Segretario Comunale
f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron. **318**. Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi dal **09.12.2009**.

Il Messo Comunale
f.to Turata Nicola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Lì 03.01.2010

Il Segretario Comunale
f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL SEGRETARIO

IL FUNZIONARIO / ISTRUTTORE INCARICATO

f.to Borsato dott. Gianandrea